



ALLEGATO "A"
ALLA RACCOLTA N. 3600

STATUTO

Premessa

L'ACSI - *Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero* - Associazione di Promozione Sociale, (già Associazione Centri Sportivi Italiani) ovvero in breve "ACSI - APS" è un'associazione con personalità giuridica e una associazione nazionale di promozione sociale che svolge attività nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero e del turismo sociale, fondata il 6 aprile 1960 a Roma con atto del Notaio Sabelli.

L'Associazione è denominata "ACSI - *Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero* - Associazione di Promozione Sociale" per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, ovvero in breve "ACSI - APS" (in seguito ACSI).

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale del Terzo Settore" o l'acronimo "APS".

L'ACSI è riconosciuto dal CONI, ai fini sportivi, Ente Promozione Sportiva con deliberazione del Consiglio Nazionale del 24 giugno 1976 adottata ai sensi del DPR n. 530 del 2 agosto 1974 e riconfermato con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002 adottata in attuazione del D.lgs. n. 242 del 23 luglio 1999.

L'ACSI è riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico.

L'ACSI è inoltre riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto del 27 dicembre 1986.

L'ACSI ha la natura di associazione di promozione sociale e di rete associativa del Terzo Settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'ACSI dal novembre del 1999 è membro effettivo dello CSIT (International Workers and Amateurs in Sports Confederation) organismo internazionale di sport per tutti riconosciuto dal CIO.

CAP. 1

FINALITA', OGGETTO SOCIALE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Scopi e oggetto sociale

1. L'ACSI è una associazione nazionale di promozione sociale costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale, sportivo, educativo, ricreativo, assistenziale, e di volontariato.

L'ACSI è una organizzazione democratica che si prefigge di potenziare, coordinare e promuovere le attività culturali, sportive, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero.

L'ACSI, cura il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui e la tutela della salute per tutti i cittadini. Stimola i giovani all'amore al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione politico-sociale, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di arricchimento nelle relazioni fra gli uomini.

L'ACSI dedica particolare attenzione ai cittadini della terza età promovendo il mantenimento della salute, stimolando lo sviluppo dell'integrazione sociale in modo da renderli attivi nella vita sociale.

L'ACSI è una associazione che si prefigge di sostenerne l'attività di volontariato in tutte le sue forme, nel settore sportivo, culturale e di assistenza, come valore sociale, con una specifica attenzione ai soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'inserimento della vita sociale soprattutto nell'area del disagio giovanile.

L'ACSI, nello svolgimento della funzione di promozione sportiva e sociale, dedica particolare cura ed attenzione alle attività dei diversamente abili stipulando apposite convenzioni con il Comitato Italiano

Paraolimpico (CIP).

2. A tal fine l'ACSI si propone di:

- a) promuovere e l'organizzare attività fisico-sportive, ancorché esercitate con modalità competitive e con finalità ricreative e formative nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate;
- b) diffondere la pratica dello sport in tutte le sue discipline, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni, e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;
- c) organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale, corsi per operatori sportivi, culturali, turistici e di perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- d) organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici;
- e) informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività dell'ACSI;
- f) promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino, delle persone disabili, la cooperazione culturale, il servizio civile, la protezione civile, e di ogni altra attività di difesa delle libertà civili e dei diritti assoluti riconosciuti dalle norme primarie.
- g) promuovere e sviluppare la costituzione di circoli ricreativi e società sportive, di circoli culturali, gruppi di interesse, cooperative, ed altre aree di attività, per la crescita di una nuova cultura associativa su tutto il territorio nazionale e tra gli italiani che lavorano all'estero;
- h) promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio, gli ecosistemi acquatici, la flora e la fauna ivi presente, a promuovere nelle stesse attività di pesca sportiva compatibilmente con la sostenibilità ambientale;
- i) sviluppare l'attività di indagine e di ricerca finalizzata alla promozione ed alla diffusione della attività istituzionale dell'associazione.
- j) promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;
- k) organizzare corsi di formazione in ambito sportivo ed attività di carattere agonistico previa intesa con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate.

3. L'ACSI persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ai sensi della lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi della lett. f);
- formazione universitaria e post-universitaria ai sensi della lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi della lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi della lett. l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore ai sensi della lett. m);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni di cui lett. n);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi della lett. r);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi della lett. t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto



- 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi della lett. u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett.v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lett. w);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi della lett. y;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lett. z).

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. In quanto rete associativa ACSI svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Inoltre, in quanto rete associativa nazionale del Terzo Settore, ACSI esercita altresì le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, anche con riguardo al loro impatto sociale;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
- c) promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati
- d) controllo sugli Enti del Terzo Settore associati, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato ad accertare:
 - la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari alla loro iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;
 - il loro perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
 - l'adempimento da parte loro degli obblighi derivanti dall'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore

5. L'ACSI, inoltre, può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Direzione Nazionale la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso l'ACSI eserciti attività diverse, sarà obbligatorio attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. L'ACSI può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 2 Le finalità

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'ACSI può:

- a) acquisire e gestire, anche su mandato, strutture, aree e impianti per le attività turistiche e alberghiere, nonché per le attività culturali e per la pratica sportiva, sale di intrattenimento, strutture per lo svolgimento di rappresentazioni artistiche, musicali e comunque ad esse connesse, in proprietà o in affidamento da enti pubblici o privati;
- b) svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative.
- c) rappresentare e tutelare nel loro complesso gli interessi dei sodalizi associati, delle società sportive



[Handwritten signature]

e dei circoli culturali e ricreativi, nonché dei singoli associati, giovani, anziani, lavoratori e pensionati, anche non comunitari con particolare riferimento ai minori non accompagnati;

- d) stipulare convenzioni e/o contratti con società, Enti, e altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati che dell'Associazione stessa;
- e) promuovere, in attuazione del disposto di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni, l'istituzione di Centri di Assistenza Fiscale;
- f) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazione dei propri organi;
- g) costituire Associazioni, Fondazioni e/o altri soggetti giuridici utili per lo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.

Articolo 3

Rapporti con istituzioni

1. L'ACSI stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con il CONI e le Federazioni sportive, con le organizzazioni culturali, sportive e ricreative nazionali ed internazionali. Salvaguardando la propria autonomia, può aderire a Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni e promuovere e partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, purché senza fini di lucro, nonché aderire ad associazioni che abbiano le stesse finalità dell'ACSI e che comunque con essa non in contrasto o che perseguano scopi affini.

Articolo 4

La sede ed il logo

1. L'ACSI ha sede in Roma ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. Il simbolo dell'ACSI è costituito da un cerchio che circonda un arco con freccia, avente per sfondo il globo terracqueo. La bandiera è configurata con il logo dell'ACSI e con il simbolo dell'Associazione.
3. Il logo dell'ACSI, la denominazione ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero - Associazione di promozione sociale e il suo acronimo ACSI - APS, sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione stessa, dalle proprie strutture centrali, regionali e territoriali.
4. Il logo ACSI e il segno distintivo ACSI o A.C.S.I. o in altro modo elaborato nella scrittura, sono tutelati da quanto previsto dal Codice Civile e la competenza della gestione è della Direzione Nazionale.
5. In corrispondenza a quanto disposto nello statuto i Comitati ACSI, quali organi dell'Associazione come previsto dall'art. 15 del presente statuto assumeranno unicamente le seguenti denominazioni:
 - a) per i Comitati Regionali la denominazione sarà: "Comitato Regionale" (seguito dal nome della Regione di appartenenza) di "ACSI Associazione di Promozione Sociale" o dall'acronimo "ACSI - APS".
 - b) Per i Comitati Territoriali la denominazione sarà: "ACSI Comitato Territoriale" (seguito dal nome del territorio di riferimento) di "ACSI Associazione di Promozione Sociale" o dall'acronimo "ACSI - APS".
6. I Settori Sportivi riconosciuti, quali organi tecnici dell'Associazione ai sensi dell'art. 15, istituiti con atto della Direzione Nazionale assumeranno ugualmente la denominazione: "Settore" (a seguire la disciplina sportiva organizzata) di "ACSI - APS".

Articolo 5

Le pari opportunità

1. L'ACSI è una Associazione retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
2. L'ACSI stabilisce con Regolamento organico, redatto dalla Direzione Nazionale ed approvato dal Consiglio nazionale, le norme per il proprio funzionamento associativo e per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività ivi compresa la gestione e tutela dei dati.
3. L'ACSI non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,



della quota associativa.

CAP. 2 - I SOCI

Articolo 6

Articolazione degli associati

1. L'ACSI è composta da soci:

- a) individuali
- b) collettivi

2. Il socio è colui che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge espressi nel presente statuto.

Sono soci individuali i soggetti che si associano autonomamente e direttamente all'ACSI anche tramite i Comitati Regionali e Territoriali: i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori e tutti coloro che aderendo singolarmente partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo.

Sono soci collettivi le società sportive, polisportive, i club, i cral, i centri di formazione, i centri sportivi e ogni altro sodalizio e/o organizzazione plurisoggettiva che abbia finalità non in contrasto con gli scopi dell'ACSI.

Tutti i sodalizi che aderiscono all'ACSI dovranno essere dotati di un proprio statuto e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e sede operativa.

Gli statuti dei soci collettivi devono prevedere la partecipazione dei propri soci alla vita associativa del sodalizio ed alla elezione degli organi di rappresentanza dello stesso.

I sodalizi che aderiscono all'ACSI come soci collettivi dovranno adottare per i propri associati la tessera ACSI valida per l'anno in corso.

È consentita l'affiliazione all'ACSI anche per via telematica, secondo le norme annualmente emanate dalla Direzione Nazionale.

3. A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi, come previsti agli artt. 7 e 8 del presente Statuto.

Articolo 7

Diritti degli associati

1. Ogni socio dell'ACSI ha diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettandone le norme previste dai regolamenti;
- b) usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione.
- c) esprimere nelle sedi deputate ed ai vari livelli il proprio voto per la scelta dei dirigenti dell'Associazione nonché per l'approvazione e la modifica dello statuto.
- d) Esaminare, entro trenta giorni dalla richiesta formulata al Presidente Nazionale, i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:
 - bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - bilancio sociale di cui all'art. 14 di cui del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - libri degli associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
 - registro dei volontari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 8

Doveri degli associati

1. Ogni socio dell'ACSI ha il dovere di:

- a) osservare lo statuto sociale, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell'Associazione;
- b) corrispondere regolarmente le quote associative stabilite annualmente;
- c) assicurare la democraticità negli organi (per le società, circoli o gruppi) garantendo l'assenza di lucro e la elettività delle cariche
- d) risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i suoi organi, pena l'espulsione dall'associazione.
- e) rispettare i principi dell'ordinamento giuridico sportivo ed il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

2. È fatto divieto di tesseramento a coloro che hanno subito provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.

Altresì è sancito il divieto di tesseramento per un periodo di (10) anni per quanti volontariamente si sono sottratti con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti.



A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.

3. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Articolo 9 *Soci Collettivi*

1. I soci collettivi hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) di usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni dell'Associazione;
- c) di voto esercitabile su tutte le materie oggetto di deliberazione da parte del Congresso Nazionale.

2. I soci collettivi hanno il dovere:

- a) di osservare le norme e i regolamenti dell'Associazione nonché le deliberazioni assunte dagli organi di direzione anche a mezzo circolari financo se pubblicate solo sul sito;
- b) di rispettare le modalità di affiliazione all'Associazione e le condizioni economiche stabilite dagli organi sociali;
- c) di dotarsi di uno statuto proprio che non sia in contrasto con quello dell'Associazione
- d) di avere e/o realizzare un'organizzazione atta a seguire tutte le disposizioni, iniziative, attività e scopi dell'ACSI;

Articolo 10 *Conoscenza delle norme associative*

1. Tutti gli associati sia individuali sia collettivi al momento dell'adesione ACSI devono prendere visione delle norme e disposizioni, tutte, che regolano i rapporti associativi ed in particolar modo delle condizioni e delle garanzie stipulate dall'ACSI con primarie Compagnie Assicuratrici per gli infortuni dei soci, la responsabilità civile ed ogni altra forma di tutela che gli organi di direzione dei sodalizi intendono sottoscrivere, impegnandosi a farle osservare.

2. L'adesione all'ACSI comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel comma precedente.

Articolo 11 *Acquisizione e decadenza della qualifica di associato*

1. L'ammissione del socio, sia individuale che collettivo, è deliberata dalla Direzione Nazionale dietro apposita domanda scritta dell'interessato. La Direzione Nazionale provvede entro 60 giorni alla comunicazione della delibera di ammissione con provvedimento motivato. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il socio ammesso è tenuto al versamento della quota associativa annua stabilita dalla Direzione Nazionale, come previsto all'art. 7 del Regolamento Organico.

In caso di rigetto della domanda, la Direzione Nazionale comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Congresso Nazionale che, se non appositamente comunicato, deciderà sull'istanza in occasione della prima convocazione utile.

2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la qualifica di socio è intrasmissibile.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile, e non sono ammessi soci temporanei.

3. I soci, sia individuali che collettivi, cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato rinnovo dell'adesione;
- c) mancato pagamento della quota associativa;
- d) scioglimento volontario dell'affiliato;
- e) revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti;
- f) cessazione per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia.

4. Il mancato rispetto dei doveri instaura il procedimento disciplinare a seguito del quale può essere disposta la sospensione o radiazione dall'Associazione secondo quanto previsto dall'apposito articolo del Regolamento Organico;

Il provvedimento di sospensione cautelare, ove prevista nei regolamenti, ha efficacia per tutti i livelli della stessa.

5. La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative.

6. La perdita della qualifica di socio comporta l'obbligo comunque di ossequio di tutte le norme e disposizioni



previste per le relative ipotesi, ivi comprese le disposizioni per la gestione dei dati e documenti e passaggio di consegne ove debba avvenire.

Articolo 11-bis **Tesserati**

1. Sono Tesserati tutte le persone fisiche che aderiscano all'Associazione per il tramite un sodalizio affiliato all'ACSI come socio collettivo.
2. I tesserati rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento e acquisiscono il diritto di:
 - a) partecipare alle attività sportive e associative organizzate dalle strutture ACSI territoriali o nazionali;
 - b) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate, a qualunque livello, da ACSI;
 - c) frequentare le sedi dell'Associazione Nazionale, dei Comitati Regionali e Territoriali e delle associazioni locali;
 - d) usufruire delle coperture assicurative, delle convenzioni e delle agevolazioni legate al possesso della tessera ACSI;
 - e) partecipare alle assemblee e candidarsi alle cariche associative secondo quanto stabilito nel presente Statuto e negli statuti delle associazioni locali di riferimento, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, secondo modalità volte a garantire l'uniformità e l'effettività del rapporto associativo.
3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Tesserato.
4. Non possono essere tesserati all'ACSI i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.
5. Non possono, inoltre, essere tesserati per un periodo di 10 (dieci) anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine sarà emessa apposita attestazione da parte della Segreteria dell'Ente, a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.
6. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Articolo 12 **Titoli di merito**

1. A riconoscimento di meriti acquisiti, il Congresso Nazionale su proposta della Direzione nazionale può conferire particolari titoli di merito, a coloro che assicurano significativi vantaggi all'Associazione.

Articolo 13 **Riconoscimento ai fini sportivi**

1. Il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, avviene da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, se a ciò delegata da parte della Direzione Nazionale dell'ACSI.
2. Per ottenere il riconoscimento sportivo, gli statuti delle Società o Associazioni sportive:
 - a) devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o, se a ciò delegata dalla Direzione Nazionale ACSI;
 - b) devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti ACSI;
 - c) devono conformare la loro struttura ed i rispettivi statuti alle prescrizioni contenute nell'art. 90 della legge 289/2002 e/o successive modificazioni.
 - d) deve essere sancito il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI da parte dei tesserati e dei dirigenti delle predette associazioni.

CAP. 3 - STRUTTURA

Articolo 14 **Articolazione dell'Associazione**

1. L'attività organizzativa dell'ACSI si esplica attraverso i seguenti livelli di rappresentanza unitaria:
 - a) livello nazionale
 - b) livello regionale
 - c) livello territoriale

Articolo 15



Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'ACSI:

- a) il Presidente Nazionale
- b) il Congresso Nazionale
- c) la Direzione Nazionale
- d) il Consiglio Nazionale
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio Nazionale dei Garanti
- g) il Comitato Regionale
- h) i Comitati Territoriali
- i) la Commissione d'Appello
- j) il Procuratore Sociale

2. Sono organismi tecnici:

- a) i Settori Nazionali

CAP. 4- CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 16

Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso nazionale è il supremo organo deliberante dell'associazione.

Ad esso partecipano, con il diritto di voto, i delegati eletti nei Congressi territoriali in ragione di 1 delegato ogni **50** sodalizi affiliati;

Partecipano al Congresso senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, i componenti la Direzione Nazionale, i componenti il Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti il Collegio dei Garanti. Non sono ammessi alla partecipazione al Congresso coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote associative di tesseramento e di affiliazione e di riaffiliazione e quanti stiano scontando sanzioni disciplinari. Per quanto riguarda l'ordinamento sportivo, sono sanzioni disciplinari preclusive quelle relative alla squalifica o alla inibizione.

La Direzione Nazionale emanerà 60 giorni prima della indizione del Congresso Nazionale quadriennale le norme che disciplinano le modalità ed i tempi di elezioni dei delegati dei congressi territoriali e regionali.

2. Il Congresso nazionale è convocato:

a) in sessione ordinaria elettiva ogni quattro anni:

- a) per indicare le linee generali e le linee d'azione dell'Associazione;
- b) per eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- c) per eleggere e revocare i componenti della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Garanti;
- d) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ivi comprese le modifiche statutarie.

La celebrazione del Congresso ordinario dovrà avvenire di norma entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi;

b) in sessione straordinaria:

- a) per ricostituire Organi elettivi decaduti o singoli membri degli stessi, qualora non sia possibile l'integrazione con i primi dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto;
- b) per approvare le modifiche statutarie e del regolamento nazionale;
- c) per deliberare in ordine alle istanze di scioglimento e liquidazione dell'Ente, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina di commissari liquidatori.
- d) per deliberare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'ente.

3. Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale su deliberazione della Direzione Nazionale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati.

I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare associazioni e società direttamente.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.g. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviata ai delegati almeno **15** giorni prima della data di inizio dei lavori tramite fax e/o posta elettronica.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione il Congresso è valido qualsiasi sia il numero dei delegati intervenuti.

Il Congresso elegge il Presidente dell'Assemblea e la Commissione per il seggio elettorale e lo scrutinio dei



voti.

4. La Commissione Verifica Poteri s'insedia prima del Congresso è eletta dalla Direzione Nazionale ed è composta di 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente. Sono compiti della Commissione Verifica Poteri:

- a) l'accertamento della rappresentatività e del diritto di voto dei singoli delegati;
- b) la consegna ai delegati dei documenti che attestino la idoneità alla partecipazione alle operazioni di voto.

I componenti la Commissione Verifica Poteri e della Commissione per il Seggio Elettorale non possono essere candidati alle cariche elettive dell'Associazione.

5. Il Congresso delibera sempre a maggioranza semplice dei voti congressuali, salvo le eccezioni previste dal presente statuto. Per le delibere di modifica statutaria e di scioglimento si osservano le maggioranze previste ai successivi articoli 45 e 46 del presente Statuto.

6. È previsto l'obbligo di convocazione del Congresso qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli aventi diritto al voto oppure la metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale.

7. I componenti del Congresso Nazionale possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente del Congresso Nazionale che partecipa e vota. In tal caso, il Congresso Nazionale si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

CAP. 5 ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Articolo 17 Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio nazionale è composto da **51** membri eletti dal Congresso nazionale scelti fra i delegati. La composizione del Consiglio Nazionale deve prevedere la presenza di componenti di genere in misura non inferiore a un terzo (1/3) del totale dei componenti dell'Organo di cui, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione dovrà essere inviata per fax e/o posta elettronica, almeno 15 giorni prima del giorno di convocazione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide qualora approvate dalla metà più uno dei presenti dopo l'avvenuta costituzione dell'organo.

2. Sono compiti del Consiglio nazionale:

- a) approvare il conto economico, unitamente allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa entro il 30 aprile di ogni anno con le modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) verificare la politica dell'Associazione e le scelte operate dalla Direzione Nazionale;
- c) ratificare le nomine dei rappresentanti dell'Ente a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;
- d) approvare il regolamento organico proposto dalla Direzione nazionale;

3. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si ha la decadenza del Presidente e della Direzione Nazionale che restano in carica, solo per l'ordinaria amministrazione, fino alla convocazione e celebrazione del Congresso Nazionale Straordinario per il rinnovo degli organi decaduti, che dovrà essere celebrato entro 90 giorni.

4. Non può essere nominato membro del Consiglio Nazionale, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

5. I componenti del Consiglio Nazionale possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente del Consiglio Nazionale che partecipa e vota. In tal caso, il Congresso Nazionale si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 18 La Direzione Nazionale

1. La Direzione nazionale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede e da 14 membri eletti dal Congresso nazionale. La composizione della Direzione Nazionale deve prevedere la presenza di componenti di genere in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti dell'Organo di cui, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta almeno dai 2/3 dei componenti.

La convocazione dovrà essere inviata per fax e/o posta elettronica, almeno 7 giorni prima del giorno di convocazione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono assunte con la maggioranza dei presenti.

La Direzione nazionale elegge tra i suoi componenti, il Vicepresidente Vicario.

La Direzione Nazionale può articolarsi al suo interno con incarichi di responsabilità in settori specifici e può nominare il Tesoriere anche esterno alla Direzione.

2. Sono compiti della Direzione nazionale:

- a) programmare e coordinare tutta l'attività dell'Associazione secondo le direttive emanate dal Congresso Nazionale;
- b) attuare le deliberazioni del Congresso nazionale, garantendo l'esecutività delle decisioni;
- c) predisporre ed approvare il programma economico preventivo dell'Associazione;
- d) predisporre il conto economico, unitamente allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa da portare in approvazione al Consiglio Nazionale;
- e) stabilire i limiti massimi e le condizioni, entro i quali sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- g) provvedere alla presentazione al CONI e/o Sport e Salute del bilancio preventivo e del consuntivo, dopo l'approvazione dell'organo competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- h) emanare annualmente le norme per il tesseramento e le affiliazioni;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare sull'esclusione degli associati;
- k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) stabilire rapporti con le altre organizzazioni similari e con altri organismi pubblici;
- m) nominare i rappresentanti dell'Associazione a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;
- n) nominare e/o sostituire i delegati ai fini della costituzione della rappresentanza dei livelli territoriali dell'associazione, al fine di garantire una maggiore crescita dell'Associazione in tutti gli ambiti territoriali, provvedendo anche ad accorpamenti territoriali e/o a costituire nuove territorialità;
- o) deliberare il commissariamento in caso di irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
- p) nominare e revocare gli incarichi Tecnici Nazionali dei Settori;
- q) emanare e modificare i regolamenti dell'ACSI;
- r) nominare gli organi di controllo e di verifica legale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
- s) nominare della Commissione Verifica Poteri;
- t) nominare della Commissione d'Appello;
- u) nominare il Procuratore Sociale;
- v) deliberare sulla concessione di provvedimenti di indulto e di amnistia;
- w) indire il Congresso nazionale.
- x) esercitare il controllo di legittimità sulle assemblee dei congressi territoriali e regionali.

3. In caso di dimissioni contemporanee, quindi presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni dalla metà più uno dei componenti la Direzione, si ha la decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

4. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti la Direzione Nazionale in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, si procede all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, il Presidente, che rimane in carica, provvede entro 90 giorni alla celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

5. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si applica la norma di cui all'art. 17 comma 3.

6. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, approvato dagli organi previsti nel presente statuto, sono sottoposti alla Giunta Nazionale del CONI, e redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni



territoriali.

7. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.

8. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni saranno pubblicizzati nel sito sociale dell'Ente.

Articolo 19

Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede le riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio nazionale. È il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi, ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le associazioni, gli enti pubblici e privati e gli organi di Stato.

Al Presidente Nazionale sono attribuiti i poteri di firma degli atti che riguardano l'Associazione compreso, l'acquisto, la compravendita e la cessione dei beni immobili, nonché la costituzione di associazioni e fondazioni, o altri organismi come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. g del presente statuto, previa autorizzazione e/o ratifica della Direzione Nazionale. Ha il potere di assumere, nei casi ritenuti necessari, decisioni di urgenza che devono essere ratificate dalla Direzione Nazionale.

Può delegare, in sua assenza, il Vicepresidente che lo coadiuva nelle sue mansioni.

2. Il Presidente è responsabile delle attività organizzative e del funzionamento dell'Associazione di fronte al Congresso e provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi.

Il Presidente, in caso d'impedimento, e per particolari materie, può conferire funzioni di rappresentanza e di gestione al Vicepresidente.

3. Il Presidente può inoltre concedere la grazia al socio che sia stato colpito da provvedimenti disciplinari. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata e nel caso di radiazione devono essere decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

4. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata della Direzione Nazionale. La Direzione Nazionale resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente. Il Congresso Straordinario dovrà essere celebrato entro 90 giorni.

Articolo 20

Organi di controllo e revisione dei conti

1. E' l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, relazionando altresì sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuale. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

2. L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico. In caso di organo collegiale è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. L'organo è nominato dalla Direzione Nazionale fra coloro che sono in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra non tesserati all'ACSI. Quanto alle clausole di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2399 del Codice civile. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali. Il titolare dell'organo monocratico deve essere revisore legale dei conti.

3. Nel caso del Collegio dei Revisori dei Conti, per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno due componenti il Collegio. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza. Il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato a partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale.

4. In caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e/o l'organo monocratico rimane in carica a conclusione del quadriennio in corso.

In caso di decadenza dell'organo monocratico e/o del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme previste dal codice civile. Nell'ipotesi di sostituzione di membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile.

5. I componenti del Collegio, o l'organo monocratico possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Delle proprie riunioni viene redatto apposito verbale.

Articolo 20-bis

Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti

1. La Direzione Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidata all'organo monocratico, o al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, viene affidato l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro.

CAP. 6

CONGRESSI E ORGANI REGIONALI

Articolo 21

Gli Organi Regionali

1. Sono organi regionali:

- a) Il Congresso Regionale;
- b) Il Consiglio Regionale;
- c) Il Presidente Regionale;

d) Il Collegio regionale dei Revisori dei Conti, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

2. Sono organismi tecnici:
i settori regionali

Articolo 22

Il Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione a livello regionale.

È convocato in Assemblea ordinaria dal Presidente regionale ogni quattro anni, prima del Congresso Nazionale, per eleggere il Presidente e i componenti il Comitato Regionale.

2. Il Congresso è convocato dal Presidente Regionale su deliberazione del Consiglio Regionale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviata ai delegati almeno 7 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite fax e/o posta elettronica. Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

I componenti del Congresso Regionale possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente del Congresso Regionale che partecipa e vota. In tal caso, il Congresso Regionale si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il congresso regionale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

- a) dalla Direzione nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali;
- b) dal Presidente regionale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Comitato o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

4. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale, si ha la decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

5. Al Congresso regionale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nei rispettivi Congressi territoriali che costituiscono l'assemblea stessa secondo le modalità previste dall'art. 25 comma 5.

6. Inoltre il Congresso Regionale:

- a) elegge e revoca il Presidente Regionale;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Regionale;
- c) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Articolo 23
Il Comitato Regionale e Consiglio Regionale

1. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione qualora siano presenti un numero di Comitati territoriali pari almeno alla metà delle province esistenti nella stessa regione, fatta eccezione per la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige.

2. Il Consiglio Regionale è organo amministrativo del Comitato Regionale ed è costituito dal Presidente e dai componenti eletti nel Congresso Regionale, in ragione di:

- a) 5 componenti per Regioni fino a 4 territori;
- b) 7 componenti per Regioni con almeno 4 o 5 territori;
- c) 11 componenti per Regioni con oltre 5 territori;
- d) 13 componenti per Regioni con oltre 9 territori.

Elegge fra i suoi componenti il Vicepresidente ed il Segretario.

Elegge i componenti le commissioni tecniche regionali.

Il Consiglio Regionale rappresenta l'Associazione nella regione, e nell'ambito delle direttive del Congresso nazionale e delle decisioni della Direzione nazionale, elabora piani e promuove attività per la realizzazione di una politica sociale secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente statuto.

La convocazione dovrà essere inviata fax e/o per posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Regionale:

- a) rende esecutive le decisioni assunte dal Congresso Regionale;
- b) coordina, promuove e sviluppa l'attività e la presenza dei Comitati Territoriali;
- c) tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni pubbliche e private;
- d) promuove ed organizza in collaborazione con i Comitati Territoriali iniziative e manifestazioni a carattere regionale.

4. Qualora in una regione non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di Comitati Territoriali come specificato al comma 1 del presente articolo, la Direzione Nazionale nominerà un delegato con il compito di promuovere l'attività dell'Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi Comitati.

L'incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogato fino al massimo di un anno.

Il Delegato Regionale ha l'obbligo di fare il rendiconto alla Direzione Nazionale sull'attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.

5. In caso di dimissioni contemporanee, quindi presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, dalla metà più uno dei componenti il Consiglio regionale, si ha la decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

6. In caso di dimissioni o decadenza di componenti il Consiglio Regionale in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, si procede all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo. Il Presidente, che rimane in carica, provvede entro 90 giorni alla celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

In caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale si ha la decadenza dei Consiglieri. In tal caso il Presidente che rimane in carica provvede entro 90 giorni alla indizione e celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

7. Qualora al Comitato Regionale sia riconosciuta autonomia amministrativo-contabile, dovrà essere redatto il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e dovrà essere eletto il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni che vigono per gli organi territoriali.

Articolo 24
Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio regionale; rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato stesso, e ne ha la rappresentanza legale; presiede altresì le riunioni dei settori regionali.

2. Il Presidente Regionale è responsabile unitamente ai componenti il Consiglio della gestione del Comitato



Regionale.

3. In caso di dimissioni o d'impedimento definitivo del Presidente Regionale si ha la decadenza immediata del Consiglio Regionale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vicepresidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.

Articolo 24-bis

Il Collegio Regionale dei revisori dei conti

1. Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, viene nominato il Collegio regionale dei Revisori dei Conti, ovvero l'organo monocratico, che ha la funzione di controllo amministrativo e contabile dell'attività del Consiglio Regionale ed è organo di controllo a livello regionale.

In caso di Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali come previsto dal Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017.

In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il componente supplente più anziano di età.

2. Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti regionale, e/o dell'organo monocratico, si svolgono in analogia a quelle del Collegio Nazionale.

In caso di decadenza del Presidente regionale e del Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero l'organo monocratico, non decade.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 20 del presente statuto.

CAP. 7

CONGRESSI E ORGANI TERRITORIALI

Articolo 25

Gli organi territoriali

1. Sono organi territoriali:

- a) Il Congresso Territoriale;
- b) Il Consiglio direttivo Territoriale,
- c) Il Presidente Territoriale;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale.

2. Sono organismi tecnici:

Le commissioni tecniche Territoriali.

Articolo 26

Il Congresso Territoriale

1. Il Congresso territoriale è l'organo più importante del livello territoriale esso discute la politica associativa, le linee programmatiche del territorio di competenza esaminando nel frattempo i risultati conseguiti nel quadriennio. Compongono il Congresso territoriale, e vi partecipano con diritto di voto, i Presidenti (o loro delegati) in rappresentanza dei sodalizi affiliati.

Il Congresso ordinario elettivo è convocato dal Presidente territoriale competente, in via ordinaria ogni quattro anni e comunque prima del Congresso regionale.

2. Il Congresso è convocato dal Presidente Territoriale su deliberazione del Consiglio Territoriale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività degli affiliati.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.G., il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviata ai delegati almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite fax e/o posta elettronica.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli affiliati presenti.

3. Il Congresso Territoriale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

- a) dalla Direzione Nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali, dal Presidente Territoriale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.
- b) nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio o per la sua ricostituzione qualora, a

seguito di decadenza di singoli componenti in misura non superiore alla metà, non sia possibile l'integrazione con i primi dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

4. Il Congresso elettivo ordinario approva la relazione politica, discute e approva le linee di politica associativa fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali dell'Associazione.

5. Inoltre il Congresso:

- a) elegge e revoca il Presidente Territoriale;
- b) elegge e revoca componenti del Consiglio Territoriale;
- c) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) elegge e revoca fra i soci i delegati al Congresso Regionale in misura di 1 delegato ogni 30 sodalizi affiliati ed i delegati al Congresso Nazionale in misura di 1 delegato ogni 50 sodalizi affiliati.

6. Il Congresso territoriale si costituisce in Assemblea annuale degli affiliati per l'approvazione del conto consuntivo del Comitato Territoriale.

7. Nei Congressi Territoriali possono essere rilasciate deleghe nel numero di seguito specificato:

- 1 delega, se al Congresso hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe fino a 500 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe fino a 1.000 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe fino a 1.500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe oltre 1.500 associazioni e società votanti.

Articolo 27

Il Comitato Territoriale e il Consiglio Territoriale

1. Il Comitato Territoriale dell'ACSI è costituito qualora siano affiliate nel territorio di competenza almeno 4 affiliati.

2. La composizione del Consiglio Territoriale, eletto nel Congresso Territoriale è determinata con un numero di:

- a) 3 componenti per territorio con almeno 4 affiliati;
- b) 7 componenti per territorio con almeno 200 affiliati;
- c) 11 componenti per territorio con più di 200 affiliati.

3. La convocazione del Consiglio Territoriale dovrà essere inviata per fax e/o posta elettronica ai numeri e/o indirizzi preventivamente comunicati, almeno 5 giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio Territoriale:

- a) attua i deliberati del Congresso ed ha il compito di affiancare l'azione del Presidente nel coordinare e sviluppare tutta l'attività dell'Associazione nel territorio;
- b) eleggere tra i consiglieri del Comitato, il Vicepresidente ed il Segretario;
- c) ha potere deliberante in ordine all'accettazione delle domande di affiliazione e del tesseramento dei soci secondo i regolamenti e le norme annualmente emanate dagli organi centrali;
- d) può costituire commissioni o nominare responsabili per la gestione delle varie attività e per lo sviluppo di particolari problemi;
- e) predispone ed approva il programma preventivo;
- f) predispone il conto consuntivo da portare in approvazione al Congresso degli affiliati entro il 30 aprile di ogni anno;
- g) nomina i propri rappresentanti negli organismi pubblici e privati;
- h) può stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti di promozione ed organizzazioni similari;
- i) elegge i responsabili delle commissioni tecniche territoriali.

5. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si applica la norma di cui all'art. 17 comma 3 prevista al livello nazionale

6. Qualora in un territorio non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di un numero di affiliati come specificato al comma 1 del presente articolo, la Direzione Nazionale nominerà un delegato con il compito di promuovere l'attività dell'Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi sodalizi.

La durata dell'incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogata fino al massimo di un anno.

Il Delegato ha l'obbligo di rendicontare alla Direzione Nazionale sulla attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.



Articolo 28

Il Presidente Territoriale

1. Il Presidente territoriale è eletto dal Congresso territoriale, dura in carica quattro anni; ad esso sono conferite le seguenti funzioni:

- a) rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato territoriale e ne ha la rappresentanza legale;
- b) convoca e presiede il Consiglio territoriale ogni qualvolta lo ritenga necessario (comunque almeno ogni tre mesi) o anche su richiesta motivata di almeno i 2/3 dei componenti;
- c) attua le decisioni del Consiglio, ed è responsabile della gestione delle attività;
- d) promuove, in accordo con il Consiglio territoriale, la formazione di società o circoli coordinandone l'attività;
- e) organizza manifestazioni, promuove dibattiti per il potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica della cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente statuto;
- f) mantiene i collegamenti con il Comitato Regionale e la Direzione Nazionale dell'Associazione.

2. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Territoriale si ha la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Territoriale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vicepresidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.

Articolo 29

Organo Territoriale della revisione dei Conti

1. Il Collegio territoriale dei Revisori dei Conti, ha la funzione di controllo amministrativo e contabile dell'attività del Consiglio Territoriale ed è organo di controllo a livello territoriale. Esso può essere anche organo monocratico.

Nel caso di Collegio, esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali come previsto dal Dlgs. n.117 del 3 luglio 2017.

In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il componente supplente più anziano di età.

2. Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale e/o dell'organo monocratico si svolgono in analogia a quelle del Collegio Nazionale.

In caso di decadenza del Presidente territoriale e del Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e/o l'organo monocratico, non decade.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano poiché compatibili le disposizioni che disciplinano l'art. 20 del presente statuto.

Articolo 30

Le delegazioni zonali

1. Per particolari esigenze organizzative il Comitato territoriale competente, su proposta del Presidente o dei 2/3 del Consiglio territoriale può costituire delegazioni zonali e nominarne il delegato.

La delegazione zonale coordina l'attività delle società e dei circoli nell'ambito del suo territorio applicando i deliberati e le direttive del Comitato territoriale.

Articolo 31

Durata in carica degli Organi

1. Il Presidente ed i membri degli organi direttivi di gestione centrali e territoriali restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

Articolo 31 bis

Norma transitoria

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato nell'incarico, in sede di votazioni deve conseguire una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 L. n. 8/2018, e nel caso di due o più candidati, qualora nella prima votazione non è stato possibile eleggere un Presidente, è effettuata una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, ed è eletto se raggiunge la maggioranza dei voti prevista dal comma

3. Qualora nelle votazioni di cui al comma 1 e 2, nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente si dovrà celebrare un nuovo Congresso nel quale il Presidente



uscente non è più candidabile.

4. Nella ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della Legge n. 8 del 2018, i componenti degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge, possono svolgere, se eletti un ulteriore mandato.

CAP. 8
IL PATRIMONIO



Articolo 32
Costituzione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'ACSI è costituito da beni mobili ed immobili nonché dalle quote di affiliazione delle società sportive, circoli e dalle altre aree di attività, dalle quote di tesseramento dei soci, dai contributi o donazioni di Enti e privati.

2. Il patrimonio dell'ACSI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'ACSI si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei fini istituzionali, delle attività di volontariato prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti massimi e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale delibera i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 33
Responsabilità degli organi

1. I Comitati territoriali hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria rispetto all'ACSI Nazionale, poiché sono organi giuridicamente, amministrativamente ed economicamente indipendenti e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.

2. I rapporti di natura amministrativa ed eventuali contributi di natura finanziaria o di materiali, disposti dalla Direzione nazionale a favore degli organi periferici, costituiscono il contributo della attività associativa propria dell'ACSI senza assunzioni di responsabilità formale nei confronti delle strutture territoriali.

3. Ai Presidenti dei rispettivi livelli territoriali di rappresentanza è attribuito il potere di firma e la legale rappresentanza e, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione nonché, previa delibera del Consiglio, il potere di straordinaria amministrazione.

4. I Comitati territoriali possono autorizzare il Presidente con apposito atto deliberativo a richiedere finanziamenti e/o a sottoscrivere richieste per la concessione di mutui e/o prestiti a favore del Comitato.

5. La Direzione nazionale ha facoltà di controllare la regolarità, l'efficacia della gestione e la osservanza dei fini statutari da parte degli organi periferici.

Articolo 34
Le fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento sono di rispettiva competenza del livello Nazionale, Regionale e Territoriale. Esse sono costituite:

- a) dalle quote associative determinate annualmente dalla Direzione Nazionale;
- b) dalle quote di tesseramento degli associati determinate dalla Direzione Nazionale;
- c) da contributi di Enti e di Associazioni pubblici e privati;
- d) da lasciti, donazioni, erogazioni liberali ed obiazioni volontarie;
- e) dai proventi derivanti dalle attività sociali organizzate, dalle manifestazioni e dai servizi erogati dall'Associazione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative.



CAP. 8
AUTONOMIA DELL'ACSI

Articolo 35
Autonomia degli organi

1. Per garantire la propria autonomia l'ACSI, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, stabilisce quanto segue:
- a) l'autonomia della Direzione Nazionale, dei Comitati regionali e territoriali garantisce la libertà di iniziativa degli organi privilegiando le istanze che emergono dalla base;
 - b) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei alla Associazione;
 - c) le strutture dell'ACSI non possono operare presso locali sedi di partiti politici;
 - d) le sedi dell'ACSI non possono ospitare attività di partito;
 - e) è fatto divieto svolgere attività in contrasto con il presente statuto.

CAP. 9
ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 36
Composizione degli organi di giustizia

1. Gli organi di garanzia e giustizia dell'Associazione che hanno competenza disciplinare sono:

- a) il Collegio dei Garanti
- b) la Commissione d'appello
- c) il Procuratore sociale

A loro sono demandati i provvedimenti sulle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione. Esercitano la loro attività giurisdizionale secondo un Regolamento di giustizia.

2. Il Collegio dei Garanti è l'organo di giustizia di primo grado.

3. La Commissione d'appello rappresenta l'organo di giustizia di secondo grado, ed è nominata dalla Direzione Nazionale ed è composta da 3 membri effettivi, che eleggeranno ai loro interni un Presidente, e 3 supplenti scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra non tesserati all'ACSI.

Il Regolamento dovrà prevedere i due gradi di giudizio attribuiti ai diversi organi, nonché il diritto alla difesa ed al contraddittorio, la possibilità di ricusazione del giudice, l'obbligo di astensione dello stesso e la revisione del giudizio, l'esecutività immediata della sentenza, la celerità del procedimento disciplinare, la riabilitazione.

4. Gli organi di giustizia non decadono in caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale.

5. Il mandato degli organi di giustizia è di quattro anni e può essere rinnovato per non più di due volte.

Articolo 37
Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso nazionale. Elegge al proprio interno il Presidente del Collegio, il quale partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale. Le riunioni del Collegio dei Garanti sono convocate almeno 7 giorni prima del loro svolgimento. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di 3 componenti. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono assunte a maggioranza assoluta.

2. Il Collegio dei Garanti delibera in ordine:

- a) a fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell'Associazione;
- b) alle controversie insorte sulle violazioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Ente;
- c) alle controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Garanti vigila inoltre sulla osservanza di tutte le norme e disposizioni emanate dagli organi competenti.

4. Il Collegio dei Garanti, organo di 1° grado giudica assicurando il diritto alla difesa e delibera a maggioranza assoluta, applicando le seguenti sanzioni:

- a) richiamo
- b) diffida
- c) deplorazione
- d) sospensione cautelativa dalla qualifica e dalla attività



e) radiazione

Il Collegio adotta le deliberazioni entro 30 giorni dal deferimento del soggetto da parte del Procuratore sociale, salvo facoltà di interruzione del termine, per esperire supplementi di istruttoria e comunque non oltre 60 giorni.

Il ricorso avverso le decisioni del Collegio dei Garanti devono essere impugnate, pena decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Le decisioni emesse in primo grado sono esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'appello di Sospensiva, su istanza di parte, dell'efficacia della decisione impugnata.

Articolo 38

La Commissione d'appello

1. La Commissione d'appello è formata da 3 componenti nominati dalla Direzione Nazionale. Le sedute sono valide con la presenza dei 3 componenti.

La Commissione d'appello, organo di 2° rado, delibera a maggioranza dei presenti ed emette provvedimenti su istanza degli interessati

La Commissione giudica entro 20 giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 45 giorni dalla presentazione dei ricorsi di merito.

Le deliberazioni della Commissione d'appello sono notificate all'interessato, al Collegio dei Garanti, ed alla Direzione Nazionale.

Le decisioni dell'organo di giustizia di 2° grado sono inappellabili.

2. L'istanza relativa alla richiesta di riabilitazione alla Commissione d'Appello può essere presentata:

a) quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

b) quando in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Articolo 39

Il Procuratore sociale

1. Al Procuratore sociale è attribuita la funzione inquirente e requirente che è esercitata davanti agli organi di giustizia dell'Associazione. Tali funzioni sono svolte su denuncia da parte degli associati e degli organi Nazionali, Regionali e Territoriali. Il Procuratore deve inoltre agire d'ufficio in piena autonomia non appena venga a conoscenza di fatti che investono il suo potere d'intervento. Il procuratore sociale è nominato dalla Direzione Nazionale.

2. Le indagini del Procuratore sociale devono essere concluse entro 60 giorni dalla loro apertura. L'attività del Procuratore sociale è disciplinata nell'ambito del regolamento previsto per gli organi di giustizia.

Articolo 40

Vincolo di giustizia

1. Gli affiliati e tesserati dell'ACSI sia individuali sia collettivi, con l'adesione all'ACSI s'impegnano a non adire altri organismi che non siano quelli dell'ACSI per la risoluzione delle loro liti o controversie.

Qualora una parte volesse adire la competente autorità giudiziaria, o altra autorità, dovrà chiedere la relativa autorizzazione alla Direzione Nazionale che dovrà adeguatamente motivare un eventuale rifiuto. Trascorso il termine di 30 giorni senza che la Direzione Nazionale si sia pronunciata, l'autorizzazione si intende concessa. Il socio che non rispetta la procedura del presente articolo può essere espulso dall'associazione.

Articolo 41

Il Collegio arbitrale

1. Per quelle controversie che non rientrano nelle competenze degli organi di giustizia tutti i soci dell'ACSI s'impegnano ad accettare il giudizio di un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è costituito da 3 componenti di cui uno con funzione di Presidente. Gli arbitri sono nominati da entrambe le parti.

2. Il Presidente del Collegio arbitrale è nominato con indicazione unanime dai due arbitri e/o in caso di disaccordo dalla Commissione d'appello.

La Commissione d'appello provvederà altresì a nominare l'arbitro di parte, ove quest'ultima non vi abbia provveduto nel termine assegnato.

Il Collegio arbitrale emetterà i provvedimenti entro 30 giorni dalla nomina del Presidente, il lodo arbitrale è comunicato alle parti per la esecuzione e sarà definitivo ed inappellabile.

Articolo 42

Decisioni degli organi



Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

Articolo 43

Eleggibilità alle cariche

1. Tutti gli associati sono elettori e sono eleggibili e possono liberamente presentare la propria candidatura per le elezioni degli organi.

I requisiti per l'eleggibilità degli organi sono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno;
- d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra elencati è causa d'ineleggibilità ed il venir meno degli stessi successivamente alla elezione comporta la decadenza della carica. In questo caso, ove non stabilito diversamente subentrerà il primo dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

2. Nel caso che in qualsiasi elezione a cariche previste dallo Statuto più candidati hanno conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti coloro che hanno maturato maggiore anzianità di iscrizione all'ACSI. In difetto vale la maggiore anzianità anagrafica.

3. Le candidature per l'elezione degli organi previsti dallo Statuto sono presentate alla Presidenza Nazionale, Regionale e Provinciale entro i 30 giorni antecedenti allo svolgimento dei rispettivi Congressi. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature che avverrà tramite il sito web ufficiale dell'ACSI almeno 20 giorni prima della celebrazione del Congresso è data facoltà di ricorrere unicamente tramite raccomandata AR alla Direzione Nazionale che si pronuncerà inappellabilmente 5 giorni prima del Congresso.

4. Tutte le cariche all'interno dell'Associazione hanno durata quadriennale.

5. È ineleggibile chi ha in essere controversie contro l'ACSI, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Articolo 44

Incompatibilità

1. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'ACSI comprese quelle sociali. La carica di Presidente Nazionale è, altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale. Le cariche di Presidente Regionale e Presidente **Territoriale** sono incompatibili fra loro. Le cariche di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con tutte le cariche dell'Ente e sociali. La carica di componente il Collegio Arbitrale è incompatibile con tutte le cariche all'interno dell'Associazione comprese quelle dei sodalizi affiliati.

2. In caso di sussistenza di una delle incompatibilità entro 15 giorni dall'insorgenza dovrà essere esercitato il diritto di opzione, decorsi i quali si ha la decadenza dalla carica posteriormente assunta.

Articolo 44 - bis

Riunioni in videoconferenza

1. Il Presidente Nazionale può convocare le riunioni degli Organi anche in videoconferenza.
2. Il Presidente Regionale può convocare le riunioni degli Organi anche in videoconferenza.
3. Il Presidente territoriale può convocare le riunioni degli Organi anche in videoconferenza.
4. Le riunioni svolte in videoconferenza sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito con adeguati mezzi informatici di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
5. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidenza.



CAP. 10
NORME FINALI

Articolo 45
Le modifiche statutarie

1. Il presente statuto, integrato dal Regolamento organico, forma legge per tutti gli associati, singoli e collettivi, che lo accettano nel totale dei suoi contenuti.
Esso può essere modificato solo dal Congresso Nazionale, riunito con almeno i 2/3 dei voti congressuali.
Le proposte di modifica allo Statuto devono essere avanzate da organi Nazionali, Regionali e Territoriali e da almeno 2/3 degli aventi diritto a voto alla Direzione Nazionale entro il termine stabilito dalle norme contenute nella convocazione del Congresso Nazionale.

2. Le modifiche statutarie sono soggette all'approvazione del CONI.

3. In sede di prima attuazione, modifiche allo statuto che fossero richieste in ottemperanza a disposizioni legislative, potranno essere adottate dalla Direzione Nazionale con ratifica da parte del Congresso Nazionale straordinario che dovrà essere celebrato entro 90 giorni dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 46
Scioglimento dell'Associazione

1. L'ACSI può essere sciolta soltanto dal Congresso Nazionale straordinario di primo grado, con quorum costitutivo pari ai 3/4 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione. La richiesta di scioglimento deve inoltre pervenire da almeno i 3/4 degli aventi diritto a voto.
La proposta di scioglimento è valida se approvata dai 3/4 degli aventi diritto a voto.

2. Il Congresso Nazionale all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà in merito alla nomina dei liquidatori ed alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra gli associati.

4. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

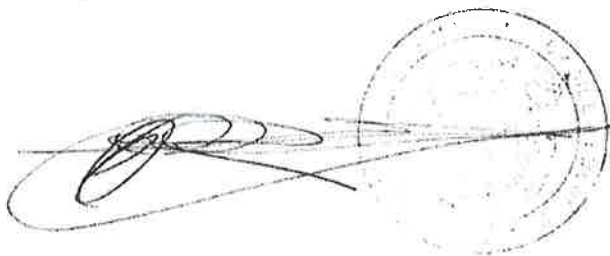
Articolo 47
Norma transitoria

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo Settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 48
Norma di rinvio

1. Per quanto non indicato nel presente statuto, si fa riferimento al disposto del Codice civile e da altre norme della vigente legislazione italiana.



Autentico

FEDERICO BASILE
NOTAIO
Viale Liegi, 1
00198 ROMA
Tel. 06.85355317 - 06.85354026

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

Io sottoscritto Federico BASILE, Notaio in Roma, con studio in Viale Liegi n. 1, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico

che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 27 novembre 2023.

Roma, nel mio studio in Viale Liegi n. 1, lì dodici febbraio duemilaventuno.

File Firmato Digitalmente dal Notaio Federico Basile

**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO B**

ALLEGATO ALL'ATTO QUI
REGISTRATO IN DATA 14 NOV. 2021
AL N. 2451 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € VEDERE ATTO
(TURO _____)



Il Funzionario
Antonino FIORELLO
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI